



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13125 del 2023, proposto da:

Luigi Conte, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Ceruti, Marco Casellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Sace S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco De Leonardis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Rina Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

Banco Bpm S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Vagnozzi, Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Eni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Orsola Maria Torrani, con domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia;

Export-Import Bank Of The United States, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Daniele Vagnozzi, Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi presso la Presidenza Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la declaratoria

del diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute da S.A.C.E. S.p.a. relative ai progetti di produzione, liquefazione e commercializzazione di gas naturale denominati "Mozambique LNG Project" e "Coral South";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sace S.p.A., della Commissione per l'Accesso Ai Documenti Amministrativi Presidenza Consiglio dei Ministri, Banco Bpm S.pa, Eni S.p.A. e Export-Import Bank Of The United States;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Richiamate le precedenti ordinanze collegiali e, in ultimo, la n.11056/2025, pubblicata il 5.6.2025, con la quale il Tribunale ha evidenziato:

“Viste le precedenti ordinanze nn.ri 18717/2023 e 2238/2024, con le quali il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, indicando le relative modalità di individuazione;

Vista altresì la successiva ordinanza n.994/2025 del 20.1.2025, con la quale, risultando il mancato perfezionamento della notifica del gravame nei confronti di

Export Credit Insurance Corporation of South Africa, con sede in Centurion, Sudafrica, il Collegio ha onerato la parte ricorrente “a procedere alla notifica nei confronti di Export Credit Insurance Corporation of South Africa attraverso le seguenti modalità, impregiudicata la possibilità di ricorrere alle forme ordinarie ovvero ad altra modalità comunque ammessa dall’ordinamento:

- trasmissione della documentazione da notificare, a cura del difensore della parte ricorrente ovvero per il tramite dell’Unep ovvero di altro pubblico ufficio, a mezzo pec ovvero attraverso altra idonea modalità, alla struttura consolare in Pretoria (Sudafrica), affinché questa proceda, direttamente ovvero a mezzo di pubblici ufficiali od equiparati ovvero attraverso servizi di corriere espresso anche privato, alla consegna del plico al soggetto in questione, purchè sia assicurata la comprova giuridica che l’atto sia entrato nella sfera di conoscenza legale del destinatario;
- la notificazione dovrà avvenire entro il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, ovvero dalla sua notifica, se anteriore;
- la prova dell’avvenuta notificazione dovrà essere depositata dalla parte ricorrente presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 40 (quaranta) decorrente dall’adempimento della notificazione”;

Rilevato che, a tutt’oggi, non risulta comprovato il perfezionamento della predetta notifica, posto che la struttura consolare presso l’Ambasciata italiana in Pretoria, pur avendo assicurato al difensore di parte ricorrente di avere avviato i contatti con la società destinataria per procedere materialmente alla notifica, non ha poi confermato, nonostante i reiterati solleciti, di avervi in effetti ritualmente provveduto;

Rilevata pertanto la necessità di acquisire dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale documentati chiarimenti, entro e non oltre il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, ovvero dalla sua notifica se anteriore, circa l’avvenuta esecuzione dell’attività di notifica in questione, con invito altresì (in difetto) a provvedervi con ogni urgenza direttamente ovvero a mezzo di pubblici ufficiali od equiparati ovvero attraverso

servizi di corriere espresso anche privato, purchè sia assicurata la comprova giuridica che l'atto sia entrato nella sfera di conoscenza legale del destinatario;

Ritenuto, per quanto precede:

- di ordinare alla parte ricorrente di procedere, entro sette giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, alla notifica della presente ordinanza (allegando altresì l'ordinanza n..994/2025 del 20.1.2025 e la comunicazione via pec di riscontro fornita in data 11.2.2025 dalla struttura consolare a Pretoria) al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, presso la sede legale, nonché (in ogni caso) presso l'Ufficio consolare a Pretoria del predetto Dicastero (anche a mezzo pec), affinché si rendano i richiesti, documentati chiarimenti;

- di rinviare, per il prosieguo, alla camera di consiglio fissata in dispositivo, onde consentire al Collegio l'adozione eventuale di ulteriori e definitivi provvedimenti”;

Rilevato che, successivamente alla pubblicazione della suddetta ordinanza, parte ricorrente ha comprovato di avere notificato, mediante pec in data 6.6.2025, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la predetta ordinanza, recante ordine di provvedere alle relative incombenze, senza che sia stato fornito riscontro alcuno a cura del predetto Dicastero, sia a livello centrale che a cura della competente struttura consolare in Pretoria (Sudafrica);

Considerato che, all'attualità, permane il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio nei riguardi del controinteressato Export Credit Insurance Corporation of South Africa, con sede in Centurion (Repubblica del Sudafrica);

Rilevata la necessità di concludere tale incombenza, e constatata l'impossibilità materiale, allo stato, di procedere alla notifica nelle forme di cui al D.lgs.n.71/2011 (ossia tramite la struttura consolare) e risultando altresì che il Sudafrica non abbia aderito né alla Convenzione de L'Aja del 15.11.1965 per la notifica all'estero degli atti giudiziari in ambito civile e commerciale nè alla Convenzione di Aarhus del

1998 per l'accesso alla giustizia in materia ambientale, anche in ragione del tempo sinora trascorso e del principio del giusto processo ex art.111 Cost., in applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt.142, 145, 150 e 151 cpc, applicabili al processo amministrativo in forza del rinvio contenuto nell'art.39, co.2 cpa, si dispone allo scopo che:

1) parte ricorrente, a mezzo del difensore, proceda, con la collaborazione della Sace Spa, alla pubblicazione per pubblici proclami del presente ricorso, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Sace Spa dal quale risulti:

- (i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso introduttivo;
 - (ii) il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - (iii) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
 - (iv) l'indicazione dei controinteressati, nei termini individuati dal Collegio nelle precedenti ordinanze;
 - (v) copia del testo integrale del ricorso introduttivo e della presente ordinanza;
 - (vi) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;
 - (vii) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;
- la Sace Spa dovrà curare che sul suo sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;
- la Sace Spa, infine, non dovrà rimuovere dall'home page del proprio sito

istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

- la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;

- la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata dalla parte ricorrente presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 20 (venti) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami, a pena di improcedibilità del gravame;

2) parte ricorrente, a mezzo del difensore, proceda altresì a notificare direttamente (con traduzione giurata degli atti) al soggetto sudafricano in questione il ricorso (unitamente alla presente ordinanza), se possibile attraverso la procedura di cui all'art.142 cpc, ovvero, in alternativa, riscontrata (secondo l'informativa a suo tempo fornita dall'ufficio consolare a Pretoria) l'assenza probabile in loco dei servizi postali ordinari per la ricezione degli atti, attraverso l'utilizzo di corrieri privati (impregiudicata la possibilità di consegna diretta o in altra modalità che consenta di comprovare la legale conoscenza o conoscibilità dell'atto) che siano in grado di assicurare la consegna al soggetto destinatario entro e non oltre il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla sua notifica se anteriore, fornendo comprova in giudizio dell'avvenuto perfezionamento della notifica, entro e non oltre 40 (giorni) dall'adempimento della notificazione;

Ravvisata inoltre la necessità di segnalare quanto precede alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per l'eventuale esercizio delle determinazioni di competenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda):

- dispone gli incumbenti a cura della parte ricorrente ai sensi e nei termini di cui

motivazione;

- rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 24 giugno 2026.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, unitamente alle precedenti ordinanze collegiali ed al ricorso introduttivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere

Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Igor Nobile

IL PRESIDENTE
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO